

AFFIDAMENTO TRIENNALE COPERTURA N. 2 SERVIZI ASSICURATIVI

Allegato 1 - CAPITOLATO TECNICO

LOTTO 1 - RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Durata: dalle ore 24,00 del 16 marzo 2026
alle ore 24,00 del 16 marzo 2029

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Agris Sardegna
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Società:	OP delegataria nonché le imprese coassicuratrici;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Scoperto:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali;
Dipendenti:	prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e parasubordinati
Lavoratori parasubordinati:	i soggetti INAIL come definiti dal D. Lgs. 38/2000 e s.m.i.
Lavoratori interinali:	i prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L.196/1997 e s.m.i.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Azienda agricola:	unità tecnico-economica costituita da terreni, impianti ed attrezzature varie, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agricola, agro-industriale, forestale, zootecnica, di ricerca e sperimentazione.
Bestiame	bovini, ovini, caprini, suini, ecc..
Foraggio:	il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, destinato all'alimentazione del bestiame o ad altri usi accessori.
Coltivazioni arboree:	l'insieme delle piante da frutto a dimora in un singolo appezzamento comprese le strutture di sostegno.
Cumulo:	l'insieme dei prodotti posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti, oppure all'aperto nelle aree cortili zie; si considerano facenti parte di un unico cumulo i quantitativi posti fra loro ad una distanza inferiore a

20 metri.

Giacenze:

- prodotti di ogni genere di origine animale o vegetale proveniente dall'azienda agricola in qualunque fase di elaborazione, inclusi quelli finiti e destinati alla vendita;
- materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, scorte.

Retribuzioni:

per retribuzione annua lorda si intende la somma di:

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati all'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai:
 - a. prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato);
 - b. collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 — Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l'incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.2 — Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 16.12.2025 e scadrà alle ore 24 del 16.12.2028, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. E' facoltà delle Parti recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da ogni scadenza anniversaria, da inviarsi tramite raccomandata A.R.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 3 — Pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/1937 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente/Assicurato ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- il pagamento effettuato dal Contraente/Assicurato direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Conteggio del Premio e regolazione periodica

Il premio provvisorio anticipato, comprensivo delle imposte previste dalla legge, viene calcolato sul preventivo

ammontare dei seguenti fattori:

- retribuzioni globali lorde del personale dipendente (personale di ruolo e personale provvisorio):

L'AGRIS, alla data del 01.11.2025 ha la seguente situazione riferita al personale:

- **Numero complessivo dei dipendenti/dirigenti: 392, così suddiviso**
 - n. 363 dipendenti;**
 - n. 9 dirigenti (compresi due a tempo determinato);**
 - n. 1 dirigente in assegnazione temporanea in ingresso;**
 - n. 19 dipendenti a tempo determinato.**
- **importo annuo previsto per le retribuzioni lorde pari a € 24.609.472,83, compresi oneri riflessi ed imposta IRAP**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria, e frazionato in due rate di premio, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente/Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 5 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, PEC o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 7 — Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 — Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 9 — Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 - Estensione territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 11 — Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 12 — Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del

Contraente o dell'Assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge

Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., qualora gli Assicuratori:

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti/incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tra le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la Stazione Appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e/o dei subcontraenti della filiera.

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 16 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile.....all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile.....la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'Impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 1 - Attività - Oggetto dell'assicurazione

L'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, istituita con la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, è la struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità del Contraente/Assicurato, anche quale committente, organizzatore od altro - salve le esclusioni espressamente menzionate - in relazione alle attività sia d'ufficio che di ricerca e sperimentazione che ad esso istituzionalmente competono nonché allo svolgimento di attività, di compiti e competenze ovunque svolte, previste dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione, e comunque di fatto svolte.

La conduzione delle attività stesse, le energie impiegate, l'impiego e/o l'esistenza di materie prime, di semilavorati, di infiammabili, di merci speciali, di esplosivi, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, complementari o accessori sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, compreso l'impiego e/o l'utilizzo di beni in genere contenenti parti radioattive. L'assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.

Il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:

- qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
- qualsiasi attività "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Art. 2 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili;
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.

Art. 3 - Novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a. il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori a progetto che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Sono invece considerati terzi quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del

personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Malattie Professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza per comportamenti colposi posti in essere non oltre 12 mesi prima dalla decorrenza, ma che si siano manifestate durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti a:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Ente;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze attraverso un perito nominato dalle parti esperto nel settore;

- 3) per l'asbestosi e la silicosi.

Il massimale indicato in polizza per sinistro alla Sez. III art. 6) rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione annuo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli presso l'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Fermo, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 5 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Direttore Generale, dei Dirigenti e comunque degli Amministratori in genere, nonché di ciascun dipendente e/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D.Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ex 626/94) e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs 494/96) e s.m.i. all'interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza,

comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

Art. 6 — Massimali

SEZIONE RCT	€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose e/o animali di loro proprietà. Con il limite di: € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali; € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose e/o animali anche se appartenenti a più persone.
SEZIONE R.C.O./I.	€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro, qualunque sia il numero degli infortunati e con il limite di: € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni prestatore di lavoro colpito da infortunio.

Art. 7 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto salvo quanto previsto nelle condizioni aggiuntive;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. A14 Committenza auto
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. A.28 delle Condizioni Aggiuntive
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che il Contraente/Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
- l) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme - BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- n) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- o) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- p) CYBER LIABILITY.
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

- (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a un sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;
- (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
- (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;
- (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

q) ESCLUSIONE TERRITORIALE.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a Indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONETSK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZIA.

r) SANCTION CLAUSE

La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsiasi prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone l'assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

SEZIONE II

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

A.1 ESPOSIZIONI IN GENERE

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;

A.3 MENSA AZIENDALE

Proprietà e/o gestione della mensa e dei bar aziendali. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

A.4 AMBITO LAVORI

Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti alla Sez. III art. 6).

A.5 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SIMILI

Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili.

A.6 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI

Effettuazione di trasporto e consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.

A.7 SQUADRE ANTINCENDIO

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 81/08 e s.m.i.).

A.8 MAGAZZINI, UFFICI E DEPOSITI

Esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività descritta in polizza.

A.9 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI

Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'ente, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto ovunque organizzati. Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non della Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A.10 D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 626/94)

Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, resta convenuto che l'assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

A.11 D.LGS. 81/08 (EX D.LGS. 494/96)

Per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) compresa, se del caso, la responsabilità della committenza.

A.12 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6) .

A.13 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o Amministratori, Direttori, Dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A.14 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al PRA.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A.15 FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà uso/custodia, possesso a qualunque titolo di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui utilizzate per

l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A.16 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A.17 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6)-.

A.18 APPALTO/SUBAPPALTO

Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

A.19 DANNI DA FURTO

A parziale deroga della lettera a) dell'art. 7 Sez. I- Esclusioni delle Norme che regolano l'Assicurazione RCT, l'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A.20 SMERCIO

A maggior chiarimento si dà atto che la garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

A.21 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A.22 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, che collaborano con il Contraente/Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, dei soggetti sopra indicati.

A.23 - LAVORO SOMMINISTRATO

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato, ex lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa "fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

A.24 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

A.25 - RC DA INCENDIO

L'Assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà e/o possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio, da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

A.26 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A. 27 - COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (ai sensi degli artt. 1783-1784 1785/bis)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A. 28 - GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 7 lett. c) Sez. I - Esclusioni delle Nome che regolano l'Assicurazione RCT, si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

A.29 STAZIONE DI MONTA PER CONTO TERZI

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta ovina, taurina o suina per conto terzi, annesse all'azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali sottoposti alla monta di proprietà di terzi e con esclusione del danno da contagio.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sez. III art. 6).

La garanzia sarà prestata previa detrazione di una franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per sinistro e con un limite di indennizzo di € 50.000,00 per evento ed anno assicurativo.

A29 bis FUGA ACCIDENTALE ANIMALI IN ALLEVAMENTO

L'assicurazione è estesa ai danni a persone e cose provocati da animali da allevamento fuggiti accidentalmente dai locali e/o aree dove sono custoditi.

La garanzia sarà prestata previa detrazione di una franchigia di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per sinistro e con un limite di indennizzo di € 50.000,00 per evento ed anno assicurativo.

A.30 ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:

- dalla proprietà o uso di cani;
- dall'installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
- dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso, detti veicoli;
- dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso,
- da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall'Assicurato o da terzi per conto di quest'ultimo;
- dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica

illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere; dal mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità di terzi, nonché dalla presenza di macchine, impianti, attrezzi o depositi di materiale in occasione di opere e lavori in luoghi aperti al pubblico;

- da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
- ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 del 24.12.69 e s.m.i.;
- da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- da lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio delle piante eseguiti in proprio;
- dall'esistenza e dall'allevamento non a carattere industriale, nelle aziende, di bestiame in genere;
- da scambi di mano d'opera o di servizi secondo gli usi e nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore;
- dall'attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all'attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;

Si precisa infine che l'erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, affidamento e/o concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
- stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
- consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

SEZIONE III

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 1 — Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

In caso di lesioni personali a Dipendenti e/o Terzi resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l'interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche.

Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società, per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno.

Art. 2 — Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O.

Ai fini della garanzia R.C.O. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

E' comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato

comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

Art. 3 — Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 4 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso, entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 5 - Gestione danni in franchigia

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Con cadenza TRIMESTRALE il Contraente/Assicurato, sulla base delle evidenze della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 6 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Fermo le eccezioni di seguito indicate per ogni sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 1.000,00 (mille/00).

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE/ SCOPERTI
Malattie professionali	€ 1.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Nessuno
Ambito lavori	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Organizzazione e partecipazione a convegni	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Inquinamento accidentale	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00
Danni a veicolo di Direttori, Amministratori, Dipendenti e di terzi	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Committenza auto		€ 250,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.000,00 per sinistro

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE/ SCOPERTI
Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Veicoli sotto carico e Scarico	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Danni da furto	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Interruzione Attività	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00
Proprietà, uso/custodia di fabbricati	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00
Lavori edili/installazione /manutenzione ordinaria e straordinaria in qualità di committente	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.000,00
Responsabilità per danni occorsi a cose di proprietà dei Direttori, Amministratori, Dipendenti	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
cose consegnate e non consegnate (ai sensi degli artt. 1783- 1784 e 1785/bis)	€ 5.000,00 per ogni sinistro	€ 150,00 per sinistro
Danni da cedimento/franamento	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
Stazione di monta verso terzi	€ 50.000,00 per evento ed anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Fuga accidentale di animali in allevamento	€ 50.000,00 per evento ed anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro

ULTERIORI CHIARIMENTI

Allo stato attuale e nello storico dell'ultimo triennio questa Agenzia ha attivato N. 3 procedure di risarcimento sinistri.

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali di Assicurazione:

Art. 2 - Durata del contratto

Art. 3 - Pagamento del premio;

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro Art.

Art. 12 - Foro competente;

Con la presente dichiarazione vengono accettate tutte le clausole del capitolato tecnico allegato

LA SOCIETA'

LE (EVENTUALI) COASSICURATRICI